



# COMUNE DI CASINA

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

**DELIBERAZIONE N. 58**

**In data 30.10.2012**

**Pubblicata in data**

**Prot. n.**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 'IMU' - ABROGAZIONE  
PRECEDENTE ATTO C.C. N. 24/2012**

L'anno **duemiladodici** addì **trenta** del mese di **ottobre** alle ore **20.00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati in seduta straordinaria i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

RINALDI GIAN FRANCO	SINDACO	Presente
DOMENICHINI GIUSEPPE	VICE SINDACO	Presente
TORRI YURI	CONSIGLIERE	Presente
CAROLI GIOVANNA	CONSIGLIERE	Assente
FERRARI ALBERT	CONSIGLIERE	Presente
PELLICIARI SERENA	CONSIGLIERE	Presente
BENASSI SAURO	CONSIGLIERE	Presente
FALBO GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Presente
BUSANELLI STEFANO	CONSIGLIERE	Presente
FERRARI MARIA ALBERTA	CONSIGLIERE	Presente
MORANI DAVIDE	CONSIGLIERE	Presente
TOSI PAOLO	CONSIGLIERE	Presente
CINEROLI MAURIZIO	CONSIGLIERE	Assente

Totale presenti 11

Totale assenti 2

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. **DR. PASQUALE SCHIANO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **RINALDI GIAN FRANCO** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto, previa designazione degli scrutatori sigg.ri Domenichini, Ferrari Albert, Morani

## **DELIBERA C.C. N. 58 DEL 30.10.2012**

Oggetto: **APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 'IMU' - ABROGAZIONE PRECEDENTE ATTO C.C. N. 24/2012**

**Si dà atto che durante la trattazione del presente punto all'Ordine del Giorno entra il Consigliere Caroli Giovanna.**

Illustra il presente punto il **Sindaco Presidente** precisando che si tratta dell'approvazione del regolamento IMU secondo la normativa vigente.

Rispetto a quello già approvato è stata inserita la riduzione di €. 50,00 per le famiglie che hanno nel proprio nucleo un portatore di handicap e la riduzione dell'aliquota della 2° casa al 4,6 per mille per gli invalidi che trasferiscono la propria residenza in altro luogo per motivi di salute.

**Tosi Paolo** del gruppo di minoranza Casina per il bene comune chiede qual è l'aliquota da applicare nel caso di alloggio dato in affitto ad un extracomunitario.

Il **Sindaco** risponde che anche in quel caso si tratta comunque di 2° casa.

**Morani Davide** del gruppo di minoranza Casina per il bene comune ricorda che nell'ultimo Consiglio aveva posto il problema della categoria catastale A10 cioè degli studi professionali. Chiede se è stata considerata come aliquota normale.

Il **Sindaco** risponde che non si è ritenuto di dover intervenire sull'aliquota del 9,6 per mille prevista per la categoria A10 in quanto si tratta di pochi mq.. Inoltre sono già fatti sgravi per le attività produttive.

Il Vice Sindaco **Domenichini Giuseppe** sottolinea che si tratta anche di un discorso politico. Trattandosi di categorie professionali, in un momento come questo, non si può accettare che si possa chiedere una cosa del genere.

Dopo di che,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**UDITO** quanto sopra;

**VISTI** agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale

**TENUTO CONTO** che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;

**DATO ATTO** che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce *“E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”*;

**EVIDENZIATO** che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : - *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;*

**ATTESO** che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione;

**CHE** tale termine, per l'anno 2012, con decreto del Ministero dell'Interno del 2 agosto 2012 è stato prorogato al 31 ottobre 2012;

**RICHIAMATA** la propria deliberazione n. 24 del 21 maggio 2012 con la quale si provvedeva ad approvare il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU);

**CONSIDERATO** che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente punto. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

**TENUTO CONTO** che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:

1) **ALiquota di base 0,76 per cento**

aumento o diminuzione **sino a 0,3 punti percentuali.**

2) **ALiquota abitazione principale 0,4 per cento**

aumento o diminuzione **sino a 0,2 punti percentuali.**

3) **ALiquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 per cento**

riduzione **fino allo 0,1 per cento.**

4) **I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALiquota di base fino allo 0,4 per cento** nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 "*1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni. 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto nell'articolo 65, comma 1. Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 60 e articolo 95 per il medesimo periodo temporale ivi indicato*", ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

**TENUTO CONTO** che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica .

**CONSIDERATO** inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

**EVIDENZIATO** pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00 da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad euro 200 ,00;

**TENUTO CONTO** che i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

**ATTESO** che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 *“4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.”*;

**ATTESO INOLTRE** che l'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, prevede fra l'altro che *“...Sono altresì esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)....”*;

**TENUTO CONTO** che l'art. 4 del D.L. n. 16/2012 , convertito con modificazioni nella Legge n. 44/2012 , al comma 12-quinquies, prevede che *“....Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, nonché all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione...”*;

**DATO ATTO** che i comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 *“56. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata”*;

**EVIDENZIATO** che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale

propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato;

**CONSIDERATO** che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

**ATTESO** che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate;

**PRESO ATTO** che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale;

**VISTA** la bozza di Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, denominata IMU, predisposta a cura del competente Servizio comunale sui Tributi, nel cui testo sono state recepite le disposizioni normative poco sopra richiamate e risulta altresì predisposto con i richiami normativi necessari per consentire al contribuente di avere un testo coordinato con le disposizioni in materia vigenti ed in quanto compatibili;

**RITENUTA** la stessa meritevole di approvazione;

**TENUTO CONTO** che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, norme tutte da intendersi nel testo vigente, come modificato ed integrato dal D.L. n. 16/2012, convertito con modificazioni in Legge n. 44/2012, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

**DATO ATTO** che l'approvazione del nuovo Regolamento presuppone l'abrogazione di quello approvato con la precedente deliberazione n. 24/2012;

**PRESO ATTO** che la Commissione Statuto e Regolamenti nella seduta del 27.10.2012 ha espresso parere favorevole;

**DATO ATTO** inoltre che sulla proposta della presente deliberazione il Ragioniere Comunale per la regolarità tecnica e contabile ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

**Con n. 8 voti favorevoli e n 4 voti di astensione (Ferrari Maria Alberta. Morani e Tosi del gruppo di minoranza Casina per il bene Comune e Torri consigliere indipendente) espressi dai 12 consiglieri presenti e votanti,**

## **DELIBERA**

- 1) **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

- 2) **DI APPROVARE** il “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria”, denominata IMU, allegato al presente atto sotto la lettera “A”, per formarne parte integrante e sostanziale;
- 3) **DI DARE ATTO** che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in via sperimentale;
- 4) **DI ABROGARE** conseguentemente la delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 21 maggio 2012 di approvazione del “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria”;
- 5) **DI DETERMINARE** le aliquote annualmente, con successiva e apposita deliberazione;
- 6) **DI INVIARE** la presente deliberazione regolamentare, relativa all’Imposta Municipale Propria, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

Dopo di che,

**con separata ed unanime votazione legalmente espressa dai 12 consiglieri presenti e votanti,**

### **DELIBERA**

- 7) **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

**COMUNE DI CASINA**

**UFFICIO TRIBUTI**

**REGOLAMENTO**

**PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA**

**MUNICIPALE PROPRIA “IMU”**

# **INDICE**

**Art. 1 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari**

**Art. 2 – Agevolazioni a favore di soggetti invalidi e portatori di handicap**

**Art. 3 – Agevolazione per fabbricati inagibili o inabitabili.**

**Art. 4 - Versamenti minimi ed Interessi**

**Art. 5 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento**

**Art. 6 - Funzionario responsabile**

**Art. 7 - Entrata in vigore del regolamento**



**Art. 1 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari**

1. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

**Art. 2 – Agevolazioni a favore di soggetti invalidi e portatori di handicap**

1. Viene prevista una ulteriore detrazione di €. 5000 (cinquanta/00) per l'unità immobiliare utilizzata come abitazione principale dal soggetto passivo di imposta, qualora all'interno del nucleo familiare sia presente un soggetto in possesso di invalidità civile al 100% con diritto all'indennità di accompagnamento ai sensi della Legge 18/1980 oppure in possesso di certificazione ai sensi della Legge 104/1992.

2. Viene prevista una aliquota agevolata sulle abitazioni, e relative pertinenze, possedute e già utilizzate quale abitazione principale da soggetti in possesso di invalidità civile al 100% con diritto all'indennità di accompagnamento ai sensi della Legge 18/1980 oppure in possesso di certificazione ai sensi della Legge 104/1992, qualora questi trasferiscano la residenza e/o dimora abituale in altro luogo per motivi di salute. Tale abitazione non deve comunque risultare locata.

3. Le agevolazioni dei precedenti commi 1) e 2) vengono concesse a seguito di presentazione di specifica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445 entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione ai fini dell'Imposta Municipale Propria.

**Art. 3 – Agevolazione per fabbricati inagibili o inabitabili.**

E' prevista una riduzione del 50% per cento della base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le seguenti condizioni:

- L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), *non* superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (art. 3, lettere a) e b), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380), bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia (art. 3, lettere c) e d), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380), ai sensi del vigente regolamento urbanistico edilizio comunale. L'immobile, in ogni caso, non deve essere utilizzato, anche per usi difforni rispetto alla destinazione originaria e/o autorizzata.

- L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante gli elementi che ne determinano l'inagibilità o inabitabilità ai sensi del precedente comma, allegando idonea documentazione. Successivamente il personale dell'Ufficio Tecnico provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti anche attraverso sopralluogo che il proprietario si impegna ad autorizzare, pena la decadenza dell'eventuale beneficio. Nel caso sia confermato il diritto all'agevolazione, esso avrà effetto dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui al primo periodo del presente comma.

- Per le unità immobiliari oggetto di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia (art. 3, lettere c) e d), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380), la base imponibile è costituita, a norma dell'articolo 5, comma 6, del D.Lgs. 504/1992, dal valore dell'area edificabile corrispondente fino all'ultimazione dei lavori o fino alla data, se antecedente, in cui il fabbricato è comunque utilizzato.

- Per le unità collabenti classificate catastalmente nella categoria F2 l'imposta è dovuta sulla base del valore dell'area edificabile. Il valore imponibile dovrà essere determinato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, D.Lgs. 504/1992, anche tenendo conto delle possibilità di recupero del preesistente fabbricato stabilite dalle vigenti norme urbanistico-edilizie.

#### **Art. 4 - Versamenti minimi ed Interessi**

1. Non sono dovuti versamenti e non sono effettuati rimborsi di imposta complessiva annua per importi inferiori a Euro 12,00.
2. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi al tasso legale annuo. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

#### **Art. 5 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento**

1. Il Comune può concedere, a seguito di richiesta scritta e documentata del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili, con applicazione degli interessi al tasso legale. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 26.000,00 dovrà essere prodotta idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.
2. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade automaticamente dal

beneficio della rateazione e l'intero importo ancora dovuto è coattivamente riscuotibile in un'unica soluzione.

#### **Art. 6 - Funzionario responsabile**

1. Con delibera della Giunta comunale è designato il Funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, le ingiunzioni di pagamento i provvedimenti e dispone i rimborsi. La Giunta può prevedere e disciplinare forme di incentivazione, ove consentite da norme di legge e contrattuali, da erogare al personale specificamente e previamente assegnato all'attività di accertamento dell'imposta municipale propria.

#### **Art. 7 - Entrata in vigore del regolamento**

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012.



**PARERI ART. 49 DEL D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000**

Il sottoscritto Mattioli Rag. Maurizio – Il Ragioniere Capo - in qualità di responsabile del Settore interessato alla proposta in oggetto, ha espresso parere FAVOREVOLE in ordine alla sua regolarità contabile.

Il Ragioniere Capo  
Mattioli Rag. Maurizio

Di quanto sopra è redatto il presente verbale. Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
RINALDI GIAN FRANCO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DR. PASQUALE SCHIANO

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto, come da analoga dichiarazione dell'addetto all'albo pretorio, certifica che il presente estratto del processo verbale è stato affisso, in copia conforme, all'albo pretorio di questo Comune dal \_\_\_\_\_ e vi rimarrà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi.

Reg. Pubbl. n. \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
Pasquale dr. Schiano

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta:

**- CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:**

- ☐ E' divenuta esecutiva in data **30.10.2012**

Decorsi 30 giorni dalla trasmissione al competente organo regionale di controllo:

al quale è pervenuta il \_\_\_\_\_ sotto il n. \_\_\_\_\_ di prot.

Oppure

al quale la deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di riesame è pervenuta il \_\_\_\_\_ sotto il n. \_\_\_\_\_ di prot.

Oppure

al quale i chiarimenti/gli elementi integrativi sono stati trasmessi il \_\_\_\_\_ sotto il n. \_\_\_\_\_ di prot.

Oppure

Avendo il Co.Re.Co comunicato con nota del \_\_\_\_\_ di non aver riscontrato vizi di legittimità (Art. 134 – comma 1 – D.Lgs. 267/2000) nella seduta del \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

- ☐ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4 – D.Lgs. 267/2000).
- ☐ Decorsi 10 gg dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 – D.Lgs. 267/2000).
- ☐ E' stata annullata per vizi di legittimità con provvedimento Co.Re.Co. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Casina, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
DR. PASQUALE SCHIANO

---